



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
Di Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
Per emendamenti alla parte D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile
Per la parte relativa a famiglia e minorenni

ALLEGATO B) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

B) SUGGERIMENTI EMENDATIVI CHE RIGUARDANO L'ATTUALE STRUTTURA BIPARTITA (TRIBUNALE ORDINARIO-SEZIONI SPECIALIZZATE E TRIBUNALE PER I MINORENNI) DELLE COMPETENZE -SE LA SI VUOLE MANTENERE- PER RENDERE EFFETTIVAMENTE SPECIALIZZATE LE SEZIONI CHE TALI VENGONO DENOMINATE

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai	Si propone di fare anche riferimento alla legislazione speciale e alla normativa sovranazionale.	2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate , e



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO B) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

<p>provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;</p>		<p>successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;</p>
<p>3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;</p>	<p>L'ausilio dei servizi alla persona (e non solo servizi sociali essendo spesso necessario anche l'intervento di personale sanitario) va disciplinato per tutti i giudici (non si vede perché debba restare escluso il Tribunale per i minorenni) e la delega dovrebbe prevedere alcune fasi distinte e parametri. Per fasi, si ritiene necessario indicare quella valutativa, di sostegno ed esecutiva, sempre nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa. L'operato dei servizi in fase valutativa, in ragione del difetto del rispetto del</p>	<p>3) assicurare al giudice alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi alla persona sociali disciplinandone le funzioni nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti; e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;</p>



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO B) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

	<p>contraddittorio e dei diritti di difesa, diviene spesso una cd- “prova bloccata” incontrovertibile.</p> <p>La fase esecutiva in materia di provvedimenti sulla relazione è priva di normativa e costituisce spesso oggetto di un “mandato in bianco” da parte del giudice, con possibili abusi o inerzie, parimenti dannose.</p> <p>Idem per quanto riguarda il sostegno.</p> <p>La collocazione della disciplina dell’apporto degli esperti in questa sede appare inopportuna ed è una duplicazione (se non una contraddizione) in quanto già prevista al successivo punto 5) dove meglio può essere situata la specifica previsione anche delle funzioni.</p> <p>L’utilizzazione delle consulenze ogni qualvolta sia necessario valutare l’interesse del minorenni comporterebbe una rilevante lievitazione di costi a carico di utenza ed erario.</p>	
<p>4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al</p>	<p>L’attribuzione alle funzioni in modo prevalente dovrebbe riguardare anche i giudici</p>	<p>4) prevedere che i giudici siano attribuiti alle sezioni specializzate in modo prevalente; prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al</p>



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO B) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

<p>numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;</p>		<p>pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;</p>
<p>5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;</p>	<p>La materia, sul piano processuale, deve essere integralmente rivisitata quale che sia la disciplina ordinamentale, che unifichi le competenze davanti a uno stesso giudice o che mantenga due giudici. Il DDL omette totalmente di considerare i procedimenti che non siano di competenza attualmente del tribunale ordinario mentre bisogna prevedere che siano ugualmente disciplinati i procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni, secondo un rito unitario, flessibile e semplificato, che salvaguardi i principi del contraddittorio e del diritto di difesa nei confronti di tutte le parti, compreso il minorenne, come stabilito dalle Convenzioni sovranazionali (convenzione di Strasburgo: l. 77/2003) e dalle Linee</p>	<p>5) disciplinare unitariamente, salve le specificità, il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) relativi a persone, minorenni e relazioni familiari, secondo criteri di semplificazione e flessibilità, e piena garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compreso il minorenne. Individuare individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in</p>



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte

D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953

Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO B) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

	<p>Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia <i>child friendly</i> (Bruxelles, 17 novembre 2010).</p> <p>Bisogna prevedere in questa sede le funzioni degli esperti che integrano il collegio e la loro specificità anche di formazione professionale giuridica (se sono esperti di altre materie, ma debbono essere impiegati nella giurisdizione, debbono ricevere una formazione giuridica <i>ad hoc</i>)</p> <p>Bisogna prevedere la disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, che manca del tutto ed ha comportato condanne dell'Italia da parte della Corte EDU.</p> <p>Con l'attuale riferimento al n. 1 rimangono fuori i procedimenti attualmente di competenza del TM (che hanno gravi criticità per deficit di disciplina processuale).</p> <p>E' necessario prevedere e disciplinare espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I procedimenti per affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati; - I procedimenti sulla responsabilità genitoriale; 	<p>composizione collegiale integrata con tecnici specializzati.</p> <p>Individuare le funzioni dei tecnici specializzati -con esclusione di quelle istruttorie- e la loro specificità anche di formazione professionale.</p> <p>Prevedere e disciplinare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I procedimenti per affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati; 2) I procedimenti sulla responsabilità genitoriale prevedendo fasi preliminare, introduttiva, istruttoria, decisoria e impugnazioni compresa la ricorribilità in cassazione. 3) procedimento cautelare uniforme di famiglia. 4) esecuzione dei
--	--	--



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO B) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

	<ul style="list-style-type: none"> - Il procedimento cautelare uniforme di famiglia; - Esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali. <p>Inoltre, se vengono mantenuti due giudici, stanti i problemi di deficit di tutela nei casi di cd. pendenza attenuata dei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, nella quale non vi è un giudice che decida né al TM né al TO, vanno disciplinati così come va disciplinata la competenza in caso di pendenza di ricorso in cassazione.</p>	<p>provvedimenti in materia di relazioni personali.</p> <p>Disciplinare nello specifico le competenze del tribunale ordinario e delle sezioni specializzate in caso di pendenza attenuata di separazione, divorzio, relative modifiche e procedimenti ex 316 c.c.</p> <p>Prevedere il giudice competente per i procedimenti ex artt. 330-333 c.c. in pendenza di ricorso in cassazione dei procedimenti di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.</p>